



Allegato "A" delibera Consiglio Comunale 27 del 27/04/2016

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 24/10/2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 23/07/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2016

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
Art. 3	Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
Art. 4	Versamenti
Art. 5	Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, si considerano inagibili e inabitabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - le condizioni strutturali devono essere gravi e costituire un pericolo di crollo dell'organismo edilizio anche non imminente;
 - le strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o verticali (muri perimetrali o di confine) devono presentare gravi lesioni, sfondamento o crepe che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Periodicamente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui al presente comma.

6. La riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data di presentazione della perizia prodotta dal proprietario ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune con la dichiarazione IMU prevista dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 23/2011.

Art. 4 Versamenti

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data contestuale comunicazione all'ente impositore.

2. I versamenti non devono essere eseguiti qualora l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo nè alle quote riservate al Comune o allo Stato, nè, tantomeno, ai singoli immobili.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità di euro deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Art. 5 Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento decorrono dal 1° gennaio 2016.